Prot. 172/2026

LINEE GUIDA

SUL PROCESSO DI FAMIGLIA

Il Tribunale di Bari, nella persona del Presidente Dott. Pappalardo Alfonso Orazio Maria, del Presidente della I Sezione Dott. Disabato Giuseppe,

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella persona del Presidente Avv. D'Aluiso Salvatore, con la Commissione Persone, Famiglia e Minori e la Commissione ADR Strumenti di Giustizia Complementare dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nonché le Associazioni specialistiche della materia,

ritenuto

- che la diffusione di una prassi condivisa nell'applicazione del procedimento di famiglia, come riformato dal D. Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), entrato in vigore il 28 febbraio 2023, possa migliorare l'applicazione pratica della riforma in materia di famiglia e agevolare l'organizzazione del servizio Giustizia.
- che la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 245 del 19.10.2022, orientata al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza, razionalizzazione del processo civile e di economia processuale, ha il fine di ridurre costi e numero di procedimenti.

tenuto conto

del superamento del protocollo del processo di famiglia del 17 aprile 2018, non più aderente al nuovo procedimento come introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022 e successivi correttivi, approvano le seguenti

LINEE GUIDA

PROCEDIMENTI EX ART. 473 BIS. E SS. C.P.C.

Giustizia Complementare

L'avvocato che assiste le parti informa loro della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (art. *337ter* c.c. e art. 473*bis*.10) fatti salvi i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere contenute negli artt. 473*bis*.40, 473*bis*.42 2°co. e 4°co., 473*bis*.43 c.p.c.. Per quanto possibile, ricerca soluzioni condivise, avvalendosi degli strumenti di giustizia complementare in

armonia con la normativa sovranazionale (Convenzione di Strasburgo 1996, art. 48, punto 1, Convenzione del Consiglio d'Europa ratificata con L.77/2013), con quella nazionale (L.206/2021) e nel rispetto delle regole deontologiche (art. 27, n. 3 Codice Deontologico forense; art. 2. D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014 e modificato dal D.Lgs. 149/2022).

Lealtà, Probità e divieto di espressioni sconvenienti e offensive

L'uso di un linguaggio non ostile e rispettoso della dignità delle persone assolve pienamente all'esercizio degli obblighi difensivi. La pacatezza dei toni e la compostezza delle espressioni utilizzate, soprattutto in presenza dei figli minori, facilita la chiara rappresentazione di eventuali carenze genitoriali e/o di comportamenti in assunto violativi degli obblighi nascenti dal vincolo familiare.

A) RICORSO E ALLEGATI

1. Nell'ipotesi di domande di contributo economico e domande riguardanti figli minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di disabilità grave, il ricorso dovrà contenere quanto prescritto dall'art. 473 bis.12 c.p.c.. Dovrà, altresì, rispettare le norme sulla lunghezza degli atti giudiziari fissate dal Decreto Ministeriale n.110/2023.

L'atto dovrà anche rispettare quanto disposto dall'art. 473bis.18 c.p.c. in ordine alle informazioni e/o produzioni documentali inesatte o incomplete.

1a. E', inoltre, opportuno che il ricorso contenga nell'intestazione l'indicazione dell'oggetto della richiesta (a titolo esemplificativo: ricorso per separazione/divorzio con o senza addebito, ricorso con domanda cumulativa, richiesta di trattazione scritta, ricorso con richiesta di provvedimenti ex art. 473bis.15 cpc, ricorso con allegazioni di violenza) e nel corpo dell'atto l'indicazione e specificazione in paragrafi dei temi trattati ed un riepilogo sintetico delle domande e/o istanze avanzate.

2. Il piano genitoriale definito "statico" (contenente esclusivamente l'indicazione delle condizioni abituali di vita del minore al momento dell'instaurazione del giudizio), semplice e chiaro, potrà essere contenuto nel ricorso o allegato allo stesso (soluzione preferibile) e potrà essere formulato seguendo il format base, allegato sub a).

3. Il ricorso potrà contenere la richiesta, specificatamente motivata, di nomina di figure di rappresentanza del minore, come il curatore speciale e/o di figure specialistiche di supporto alla relazione, anche con riferimento all'elenco fornito dal Consiglio dell'Ordine.

3a. Il ricorso dovrà contenere l'indicazione di eventuali figure professionali già nominate, ove pendenti altri procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse.

4. Le parti costituite che abbiano svolto l'incontro informativo alla mediazione familiare ai sensi dell'art. 473*bis*.10, 1 comma e aderito al percorso per loro scelta o su proposta del Giudice, possono chiedere che i rispettivi difensori, congiuntamente, in sede di prima comparizione, facciano istanza per la sospensione del processo per un termine di almeno un paio di mesi. Allo stesso modo, il Giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità, può rinviare anche l'adozione di provvedimenti emessi all'esito della prima udienza se, sentite le parti, abbia poi raccolto il loro consenso ad avviare il percorso di mediazione familiare.

B) COSTITUZIONE DEL RESISTENTE

1. Nell'ipotesi di domande di contributo economico e domande riguardanti figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di disabilità grave, la comparsa di risposta dovrà contenere quanto prescritto dall'art. 473 bis.16 c.p.c.. Dovrà, altresì, rispettare le norme sulla lunghezza deli atti giudiziari fissate dal Decreto Ministeriale n.110/2023.

L'atto dovrà anche rispettare quanto disposto dall'art. 473bis.18 c.p.c. in ordine alle informazioni e/o produzioni documentali inesatte o incomplete.

1b. E', inoltre, opportuno che la comparsa di costituzione contenga nell'intestazione l'indicazione dell'oggetto della richiesta (a titolo esemplificativo: domanda di separazione/divorzio con o senza addebito, comparsa con domanda cumulativa, richiesta di trattazione scritta, comparsa con richiesta di provvedimenti ex art. 473bis.15 cpc, memoria con allegazioni di violenza) e nel corpo dell'atto l'indicazione e specificazione in paragrafi dei temi trattati ed un riepilogo sintetico delle domande e/o istanze avanzate.

2. Il piano genitoriale definito "statico" (contenente esclusivamente l'indicazione delle condizioni abituali di vita del minore al momento dell'instaurazione del giudizio), semplice e chiaro, potrà essere contenuto nella comparsa o allegato alla stessa (soluzione preferibile) e potrà essere formulato seguendo il format base allegato a).

3. La comparsa di risposta potrà contenere la richiesta specificatamente motivata di nomina di figure di rappresentanza del minore, come il curatore speciale e/o di figure specialistiche di supporto alla relazione, anche con riferimento all'elenco fornito dal Consiglio dell'Ordine.

3b. La comparsa di risposta dovrà contenere l'indicazione di eventuali figure professionali già nominate, ove pendenti altri procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse.

C) UDIENZA INTERLOCUTORIA

Le parti, successivamente alla notifica del ricorso e previa o contestuale costituzione della parte resistente, potranno presentare istanza congiunta per la fissazione di un'udienza interlocutoria, precedente a quella di comparizione delle parti, rappresentando in maniera specifica la sussistenza di serie possibilità di raggiungere un accordo per la consensualizzazione della controversia, dichiarando congiuntamente di avere raggiunto una intesa sulla maggior parte delle questioni controverse e precisando i punti rimasti ancora irrisolti.

Il Giudice, esaminati tutti gli atti e documenti ritualmente depositati dalle parti, valutata la concreta possibilità che le parti raggiungano un accordo e tenuto conto degli impegni dell'ufficio, potrà fissare un'udienza interlocutoria, all'esito della quale le parti che avessero raggiunto l'accordo e consensualizzato la lite, potranno chiedere l'anticipazione della prima udienza di comparizione e la sua sostituzione con il deposito di note scritte, rinunciando a comparire personalmente e dichiarando di non volersi riconciliare.

Il Giudice all'uopo fisserà un termine ex articolo 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, scaduto il quale la causa sarà rimessa in decisione.

Se le parti non avranno trovato un accordo nell'ambito della udienza interlocutoria, compariranno alla prima udienza, come già in precedenza fissata, fermi restanti i termini di cui all'art. 473 bis.17 cpc.

Nell'udienza interlocutoria, ove fissata, le parti non potranno compiere alcun'altra attività processuale. Potranno comunque mostrare in visione documenti idonei ad agevolare il raggiungimento dell'accordo, ma non depositarli in tale sede.

D) PROCEDIMENTI A DOMANDA CONGIUNTA

1. ***Trattazione scritta***

Nel ricorso congiunto le parti devono dichiarare espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire personalmente in udienza, riportandosi alle condizioni contenute nel ricorso stesso.

Il termine iniziale per la proposizione della domanda di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/70 e successive modifiche, nonché la data di scioglimento della comunione legale coincideranno con la data di scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che sarà indicata nel decreto per la trattazione.

2. ***Allegati***

Nell'ipotesi di ricorsi consensuali o congiunti in cui sono previsti contributi economici per i figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente o portatori di disabilità grave, al ricorso potrà non essere allegato quanto prescritto dall'art. 473 bis.12, terzo comma, c.p.c., purché il ricorso stesso contenga una precisa indicazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti in causa, che giustifichi la misura del contributo concordata per il loro mantenimento.

Il ricorso dovrà contenere quanto previsto dall'art. 473bis .51 c.p.c., mentre l'allegazione di un unico piano genitoriale condiviso rimane facoltativa.

E) CONTEMPORANEA PROPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

Il ricorso o la comparsa di costituzione e risposta come il ricorso congiunto, dovranno contenere la doppia domanda e le seguenti conclusioni: a) dichiararsi la separazione dei

coniugi, anche con pronuncia parziale sullo status in caso di giudizio contenzioso; b) sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione di separazione e nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 2 L. 898/1970, pronunciarsi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli allegati agli atti introduttivi saranno gli stessi previsti nelle presenti linee guida alle lettere A) e B) per i procedimenti contenziosi e D) in caso di domanda congiunta.

F) DOMANDA CONGIUNTA PER LA NOMINA DI ESPERTI

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

G) DOMANDE ACCESSORIE E/O CONNESSE (art. 473 bis e art. 473 bis .49 c.p.c.)

G1. In tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie è consentita la domanda di risarcimento del danno conseguente ad illecito endofamiliare.

G2. Negli atti introduttivi dei procedimenti di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio è consentita anche la domanda di liquidazione della quota di trattamento di fine rapporto (ove sussistenti i requisiti e le condizioni di cui all'art. 12 bis L. 898/70).

G3. Nei ricorsi per separazione è consentita la proposizione delle domande di cui all'art.156 bis c.c. relative al cognome della moglie; nei ricorsi per la cessazione degli effetti civili e per lo scioglimento del matrimonio è consentita la proposizione della domanda di mantenimento del cognome del marito.

G4. Negli atti introduttivi dei giudizi sullo *status filiationis*, oltre a quelle relative all'affidamento ed al mantenimento, sono consentite anche le domande di attribuzione o mutamento del cognome.

H) ***ALLEGATI IN TUTTI I PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA***

Estratto atto di matrimonio rilasciato dal Comune ove è stato celebrato, certificati di residenza e stato di famiglia, estratti atti di nascita, nonché i documenti previsti all'art. 473 bis.12, comma III° lett. a), b) e c).

Nei procedimenti di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni della separazione: copia conforme della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia conforme del decreto di omologazione della separazione consensuale con attestazione della mancata proposizione del reclamo, copia conforme dell'accordo di negoziazione assistita di separazione personale o dell'accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile. Nei procedimenti per la modifica delle condizioni di divorzio andrà allegata la sentenza che lo ha pronunciato con l'attestazione del passaggio in giudicato o la copia conforme dell'accordo di negoziazione assistita di divorzio o dell'accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà essere prodotta la corrispondente certificazione dell'Agenzia delle Entrate.

Alle note di precisazione delle conclusioni di cui alla lett. a), comma I, dell'art. 473bis.28, le parti dovranno allegare le dichiarazioni fiscali o le certificazioni equipollenti aggiornate (Modello Unico Irpef, CUD, certificazione Agenzia delle Entrate).

I) CONSENSUALIZZAZIONE

Nei casi in cui nel corso del giudizio venga raggiunto un accordo, le parti depositeranno la convenzione nel processo civile telematico con la eventuale richiesta di anticipazione dell'udienza a trattazione scritta ed espressa rinuncia ai termini, nonché rinuncia ad eventuali domande connesse e/o ad eventuali domande riconvenzionali.

L) ASCOLTO DEL MINORE

Nelle ipotesi di ascolto del minore ai sensi degli artt. 473 bis.4, 473 bis.5, 473 bis.6 cpc, il medesimo sarà ascoltato in orari prestabiliti e possibilmente non scolastici, in un luogo protetto, adeguato, idoneo ed esclusivamente a lei/lui dedicato, facendo riferimento alla legislazione vigente e con rinvio al redigendo protocollo in materia.

M) PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI

Le parti che intendano formulare la domanda di provvedimenti indifferibili dovranno specificatamente motivare e corredare il ricorso nei casi, segnalati a titolo esemplificativo, di: grave carenza di mezzi di sostentamento, situazioni di violenza, pericolo di sottrazione del minore, pericolo di sottrazione ai minori della casa familiare.

Con il provvedimento di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, il Presidente o il Giudice delegato potrà assegnare alla parte resistente un termine per la costituzione non inferiore a 5 giorni prima dell'udienza.

Bari, 18 dicembre 2025

TRIBUNALE DI BARI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

ALLEGATO: piano genitoriale base c.d. statico

BOZZA PIANO GENITORIALE BASE

piano genitoriale per i figli minori predisposto da genitore 1..... genitore 2

A) Informazioni relative ai genitori

NOME GENITORE	ETA'	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO ATTUALE	INDIRIZZO FUTURO	PROFESSIONE E REDDITO MEDIO MENSILE	ORARI DI LAVORO

B) Informazioni relative ai figli

NOME FIGLIO/A	ETA'	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO ATTUALE	INDIRIZZO FUTURO

C) Elenco impegni attuali e abituali dei figli

	FIGLIO/A 1	FIGLIO/A 2	FIGLIO/A 3
Nome e tipo scuola (indicare anche se il figlio ha esigenze specifiche di assistenza a scuola)			
Orari scolastici			
LEZIONI PRIVATE (materie, tempi e costi)			
CAMPI ESTIVI (orari e costi)			
Catechismo Giorni e orari (o indicare diverso indirizzo religioso)			

Frequentazioni abituali			
Frequentazioni con nonni/parenti			
Corsi di lingua straniera			
Interventi dei Servizi Sociali sul minore			
Vacanze (periodo e luoghi abituali frequentati, abitualità a vacanze estive e/o invernali)			
Attività sportive e ricreative			
Giorni e orari attività sportive e ricreative			
Eventuali sport agonistici praticati (giorni di allenamento e gare)			
Baby-sitter (orari e costi)			
Motocicli o autovetture in uso ai figli (costi)			

D) Impegni dei genitori rispetto ai figli (contrassegnare con M se madre e P se padre) indicare abitualità di coinvolgimento di baby sitter o nonni dell'uno o dell'altro genitore

	FIGLIO/A 1	FIGLIO/A 2	FIGLIO/A 3
Accompagnamento a scuola			
Prelevamento da scuola			
Prelievo e accompagnamento nelle frequentazioni e luogo			
Accompagnamento attività extrascolastiche e tipologia			
Ripresa da attività extrascolastiche e tipologia			
Ausilio nei compiti a casa (giornate)			

E) Affidamento, frequentazioni e ripartizione spese in ipotesi di separazione di fatto o formalizzata

E1- Affidamento condiviso

E2- Collocamento prevalente presso madre..... padre

E3-Indicazione di casa familiare, ubicazione se in proprietà o locazione, se vi sono mutui o indicare altra soluzione abitativa proposta per i minori.

E4-Importi degli assegni di mantenimento in essere

E5-

Spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Bari 08.07.2019 anche in merito alle modalità di concertazione e comunicazione

Percentuale di partecipazione GENITORE 1% GENITORE 2%

E1) Frequentazioni con genitore non collocatario e orari (calendario puramente indicativo, modificabile su accordo dei genitori. Ogni riga rappresenta l'organizzazione dalla prima alla quarta settimana nel mese con orari parimenti indicativi)

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
M	P 16-20	M	P 16-20	M	M	M
M	P 16-20	M	M	P 16	P	P fino 19..20
M	P 16-20	M	P 16-20	M	M	M
M	P 16-20	M	M	P 16	P	P fino 19 20

E2)

FESTIVITA'	PADRE	MADRE
Natale		
CAPODANNO		
Epifania		
Pasqua		
Vacanze estive		
Compleanno figli		
Compleanno e onomastico genitore		
Festa del Papà		
Festa della Mamma		
Altre festività religiose e civili		
ULTERIORI PERIODI DI VACANZA		
ULTIME TRE VACANZE EFFETTUATE DALLA FAMIGLIA		
VACANZE EFFETTUATE DAI FIGLI SENZA I GENITORI		

E3) Figli adolescenti e preadolescenti

uscite serali concesse SI NO

Giorni:

Orari definiti per il rientro a casa

F) INFORMAZIONI SANITARIE

Informazioni medico-sanitarie (Indicare se il figlio soffre di patologie particolari e/o percepisce indennità)			
Reperibilità in caso di emergenza			
Pediatra di base o di fiducia			
Farmaci non da banco assunti regolarmente dai figli			

* In caso di grandi minori indicare se vi sono trattamenti sanitari coperti da riservatezza in corso per cui è richiesto il consenso del minore alla divulgazione dei dati sensibili ed in caso fare richiesta di ascolto del minore per prestare il consenso

G) Autorizzazioni e consensi espressi

- autorizzazione carta identità/passaporto per i figli SI NO

- autorizzazione alla pubblicazione immagini figli su Social network SI NO

- autorizzazione all'insegnamento religione cattolica SI..... NO

- autorizzazione frequenza catechismo SI..... NO

- autorizzazione al prelievo da parte dei nonni/terzi SI..... NO

- modalità comunicazione tra genitori cellulare mail whatsapp